

Statuto della Missione cattolica italiana di Montreux

Situazione attuale

CAPITOLO PRIMO COSTITUZIONE, NOME, SCOPO, SEDE, DURATA

Articolo 1

Sotto la denominazione di MISSIONE CATTOLICA ITALIANA è costituita una Società religiosa senza alcuno scopo economico, ai sensi degli Articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Articolo 2

La Società ha per fine :

- a) L'assistenza religiosa, morale e sociale delle persone di confessione cattolica romana, di lingua italiana, che abitano entro i confini della Missione Cattolica.
- b) Il fine è realizzabile con l'acquisto e la manutenzione di locali per poter esercitare, stabilmente l'assistenza suddetta.
- c) Ogni attività viene svolta in comunione con l'autorità religiosa da cui dipende la MCI e, attraverso detta autorità, con la Santa Sede.

Articolo 3

La sede della Società è il locale a tale scopo adibito o il domicilio del Missionario incaricato della direzione della M.C dalle autorità da cui essa dipende, secondo la legge della Chiesa Cattolica Romana.

Articolo 4

I mezzi finanziari per i bisogni della Società saranno assicurati :

- a) da sussidi di Enti locali, da offerte e contributi volontari dei membri e di terzi.
- b) da disposizioni prese dall'Assemblea generale e da accordi fra le Parrocchie del Decanato di Saint Martin e i Missionari.

Articolo 5

I debiti della Società non sono garantiti che dall'avere sociale.

I membri della Società non hanno alcun diritto all'avere sociale.

In caso di dissoluzione della Società la destinazione dell'avere sociale sarà decisa dall'autorità religiosa da cui dipende la Missione, cioè dal Vescovo e dal Direttore dei Missionari,

CAPITOLO SECONDO I MEMBRI

Articolo 6

Può diventare membro della Società ogni persona di nazionalità italiana, che professi la religione Cattolica Romana in comunione con il Sommo Pontefice, la quale abbia 20 anni compiuti, sia domiciliato nel territorio della MCI e intenda cooperare alle finalità della Società.

Può ugualmente diventare membro della Società ogni persona rispondente alle esigenze del fine della Società, pur non essendo di nazionalità italiana, la cui collaborazione potrebbe essere giudicata utile.

Articolo 7

Conformemente all'Articolo 6, diventa membro della Società ogni persona la cui domanda di ammissione è accettata dal Consiglio.

Il Consiglio si pronuncia sovranamente.

Il Consiglio è competente di pronunciare sovranamente l'esclusione di un membro senza indicazione dei motivi.

CAPITOLO TERZO GLI ORGANI

Articolo 8

Gli Organi della Società sono :

- a) L'Assemblea generale
- b) Il Consiglio
- c) I controllori dei conti

N.B. Per l'attività prettamente pastorale sarà costituita la "Consulta della Missione" che gode di uno Statuto proprio indipendente, elaborato dalla Direzione delle Missioni Cattoliche.

Articolo 9

L'Assemblea generale è il potere supremo della Società. Essa è valevolmente costituita qualunque sia il numero dei membri presenti.

Articolo 10

I Membri della Società sono convocati:

- a) In assemblea generale annuale ordinaria dal Consiglio.
- b) in assemblea straordinaria su richiesta del Consiglio, dei controllori dei conti, del Missionario o di un quinto dei Membri.

Articolo 11

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio e in mancanza del Presidente, dal Vice-Presidente o da un Membro del Consiglio designato da lui.

Il Segretario del Consiglio lo è ugualmente dell'Assemblea.

L'Assemblea nomina ogni volta due scrutatori incaricati dello spoglio degli scrutini.

Articolo 12

L'Assemblea generale ha le seguenti attribuzioni:

- a) nomina gli organi statutari;
- b) ascolta i rapporti degli organi statutari, di cui controlla la gestione e i conti e si pronunzia sulle loro conclusioni;
- c) si pronunzia sulle modifiche apportate allo Statuto e lo scioglimento della Società;
- d) si pronunzia su tutte le questioni che la legge o gli statuti pongono sotto le sue attribuzioni, o che il Consiglio giudica opportune sottoporre all'Assemblea.

Articolo 13

Nella sua qualità di rappresentante dell'Autorità religiosa, il Missionario avente giurisdizione sulla "Missione Cattolica Italiana" è di diritto membro del Consiglio.

Il Consiglio è composto di non meno di 5 membri, i quali, ad eccezione del Missionario, sono nominati dall'Assemblea generale per un periodo di tre anni. Costituisce da se stesso le cariche. I membri del Consiglio uscenti di carica sono immediatamente rieleggibili.

E' auspicabile che un membro della Parrocchia faccia parte del Consiglio e un membro scelto dal Consiglio faccia parte del Consiglio della Parrocchia.

Articolo 14

Il Consiglio decide su tutte le questioni che non sono riservate all'Assemblea generale per la legge o gli Statuti. Dentro questi limiti dispone dei poteri più estesi per l'amministrazione della Società e per raggiungere il suo scopo.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni volta che gli affari della Società lo esigono, alla domanda del Missionario che fa parte di diritto del Consiglio o alla domanda di almeno due membri.

Articolo 15

Il Missionario dipende pastoralmente allo stesso tempo dal Direttore delle Missioni Cattoliche Italiane in Svizzera e dal Vescovo della Diocesi di Losanna, Ginevra e Friburgo. Egli è come Parroco ai sensi del Diritto Canonico. Il potere giurisdizionale "ad omnia" gli è conferito dal Vescovo della Diocesi. Secondo le norme dell'"Exsul Familia" il Missionario ha giurisdizione sulla prima e seconda generazione degli Italiani domiciliati sul territorio della Missione Cattolica Italiana.

Articolo 16

La Società è valevolmente impegnata verso terzi con la firma collettiva del Presidente e di un membro del Consiglio.

Articolo 17

L'Assemblea generale è convocata con lettera personale con dieci giorni di anticipo.

L'Assemblea generale delibera valevolmente qualunque sia il numero dei membri presenti. Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le votazioni si fanno a maggioranza di voti dei membri che prendono parte alla votazione.

Le elezioni si fanno a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti, al primo turno di

scrutinio, e a maggioranza relativa al secondo turno.

Il bollettino segreto deve essere accordato allorché un membro lo domanda.

CAPITOLO QUARTO MODIFICAZIONE DE LO STATUTO, SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Articolo 18

La modifica dello Statuto e lo scioglimento della Società non sono possibili che con l'approvazione di una maggioranza di tre quarti dei membri presenti.

Per lo scioglimento occorre dare un preavviso di almeno sei mesi.

In nessun caso l'Articolo 5 può essere modificato senza il consenso dell'Autorità religiosa menzionata nel detto articolo.

